



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Udine ex Tribunale Ordinario di Tolmezzo

Sezione seconda civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Massarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA (n°)

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

T SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. l
e dell'avv.

ATTORE

contro
A S.C.P.A. in L.C.A. (C.F.), con il patrocinio dell'avv.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per l'attrice: "Accertare e dichiarare l'inesigibilità delle somme portate dalle fatture tutte azionate dalla A; LCA per le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare nullo, inefficace e privo di effetti giuridici il d.i. n° 44/13 Trib. Tolmezzo; comunque accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla attrice alla convenuta opposta. Spese rifuse"

Per la convenuta: "Nel merito: respingersi le domande attoree tutte siccome infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il d.i. opposto. In via subordinata: condanarsi l'attrice al pagamento in favore della convenuta del capital importo di € 122.883,06 o della diversa maggiore o minore somma risultante in costo di causa, per le prestazioni incontestatamente rese dalla A Scpa *in bonis*, oltre agli interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture o, in subordine, dalla costituzione in mora (4.12.2012) sino al saldo. In via istruttoria: *omissis*"

FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

La causa è stata originariamente radicata dinanzi al Tribunale ordinario di Tolmezzo, che però è stato soppresso a decorrere dal 14.9.2013 per effetto del D.Lgs. n° 155/2012. La causa è da quel momento proseguita dinanzi all'ufficio giudiziario accorpante *ex art. 9 comma 1 D.Lgs. n° 155/2012.*



A. ...t Scpa in LCA ha chiesto ed ottenuto in decreto ingiuntivo di pagamento per la somma di € 122.883,06 oltre accessori, a titolo di saldo per il corrispettivo d'appalto d'opere edili.

L'ingiunta propone opposizione, lamentando che le somme in questione non sono esigibili, perché corrispettivo di lavori eseguiti in periodi in cui mancava la prova della regolarità previdenziale e contributiva ovvero perché relative a ritenute di garanzia non ancora liquidabili in mancanza di collaudo finale.

Resiste l'opposta, ribadendo che la sottoposizione a procedura concorsuale le attribuisce regolarità contributiva, che l'INPS si è insinuato al passivo e che le ritenute di garanzia vanno liquidate interamente a favore della procedura, non essendole opponibile alcun altro meccanismo di verifica dell'esistenza di crediti risarcitori.

Acquisiti i documenti prodotti, la causa, ritenuta matura senza necessità d'istruzione ulteriore, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.4.2014, sulle conclusioni di parte in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

T...i SpA e l'ATI di cui faceva parte l'odierna opposta hanno stipulato un contratto di subappalto il 16.4.2009 (doc. 1 attrice).

A ...t Scpa, oggi in LCA, chiede il pagamento del corrispettivo maturato per lavorazioni svolte, nel quadro di tale contratto, tra ottobre del 2010 e maggio del 2011.

All'epoca della sua stipulazione vigeva le seguente disposizione (poi più volte modificata) in tema di solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatori verso l'Erario e gli enti previdenziali quanto a ritenute fiscali e contributi dovuti per i lavoratori dipendenti:

Art. 35 comma 28 D.L. n° 223/2006 (conv. in L. n° 248/2006):

28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.



Logico dunque che nel contratto si prevedesse che nessun pagamento dei vari SAL mensili maturati fosse esigibile in mancanza di documenti idonei ad attestare, da parte delle imprese riunite nell'ATI subappaltatrice, l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e la propria correttezza e regolarità retributiva, contributiva previdenziale ed assicurativa (art. 8 contratto – doc. 1 attrice). Documenti contrattualmente individuati in: prospetto di lavoratori e retribuzioni; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa i regolari versamenti di ritenute, retribuzioni e contributi; DURC di data successiva al periodo di lavorazione fatturato.

L'attrice non contesta la sussistenza dei crediti di cui alle fatture azionate a titolo di corrispettivo (fatture nn° 76/10 - residuo, 228/10, 262/10, 2/11, 9/11, 20/11, 30/11, 39/11; totale € 103.680,46); lamenta appunto che essi sono interamente inesigibili, in mancanza della documentazione prescritta in contratto quanto alla regolarità retributiva, contributiva previdenziale ed assicurativa di controparte.

L'opposizione sul punto è solo in parte fondata. Infatti:

- il contratto non è stipulato da una P.A. (trattasi di subappalto fra privati nell'ambito di un appalto pubblico) e dunque esula del tutto dai richiami fatti dall'opposta sull'applicabilità del Titolo II, Capo IV, DPR n° 602/73 anziché dell'art. 48 *bis* DPR n° 602/73 (cfr. anche la circolare MEF 29.7.2008 sul fatto che tale ultima disposizione concerne solo le società a totale e diretta partecipazione pubblica, e non tutta la P.A. in senso lato comprese le concessionarie di servizi pubblici, stazioni di appalto);
- il contratto non è in sé però nemmeno un appalto pubblico, e dunque non gli si applicano né l'art. 7 DM n° 145/2000 (capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici), né oggi l'art. 4 comma 2 DPR n° 207/2010 e l'art. 31, comma 3, del d.l. 21.6.2013, n. 69 (conv. in L. n° 98/2013); disposizioni tutte dirette a regolare il comportamento del pubblico committente in caso di irregolarità contributiva di una delle imprese coinvolte nell'opera;
- ne deriva che ai rapporti fra le odierne parti, appaltatore (sub-committente) e subappaltatore, si applicano le disposizioni riportate in esordio, secondo cui la Tc è sul piano del diritto privato condebitore solidale con la A verso l'INPS per i titoli sopra esposti;
- l'assoggettamento di A t a procedura concorsuale non muta i termini del problema, in quanto ciò non priva l'INPS del diritto di esigere il proprio credito da tutti i propri condebitori solidali, esattamente come avviene quando il creditore si insinua al passivo, ma non per questo rinuncia ad escutere al contempo il fideiussore;



- la scelta attuale dell'INPS di non far valere la responsabilità solidale dell'odierna attrice, ma solo quella diretta della A₁, appare frutto di una scelta autonoma e forse non adeguatamente ponderata;
- non è stata allegata o dimostrata alcuna rinuncia definitiva dell'INPS a tale solidarietà, sicché l'odierna attrice è da considerarsi ancora e pur sempre esposta, nei limiti dello specifico termine di prescrizione, all'azione dell'INPS per il pagamento di quanto dovuto;
- in tale ottica pretendere che il subcommittente, ancora esposto all'azione dell'INPS e pur facoltizzato (dall'art. 8 del contratto) a pagare lui stesso d'iniziativa il debito verso l'ente, versi comunque l'intero corrispettivo all'appaltatore, appare irragionevole.

Ciò detto, però, la pretesa dell'opponente di ritenere interamente non esigibile tale corrispettivo è infondata, in quanto:

- oggi l'opposta ha i requisiti di regolarità contributiva ex art. 5 comma 2 lett. B D.M. 24.10.2007, sicché la clausola contrattuale è rispettata;
- i crediti contributivi sorti per le retribuzioni collegate alla lavorazione subappaltata, ed inevasi dall'opposta, ammontano a soli € 5.501,66 (insinuazione al passivo INPS domande nn° 185 e 187);
- tale dato è incontestato e si ricava comunque dai documenti dimessi dall'opposta;
- non si può pretendere di considerare in tale conteggio l'intero debito previdenziale di A₁ (anziché solo i contributi dovuti nel periodo e per il contratto di subappalto in esame), perché non si discute di intervento sostitutivo della stazione appaltante allo scopo di sanare l'irregolarità contributiva complessivamente intesa (ex art. 4 comma 2 DPR n° 207/2010) ma di stabilire il confine della solidarietà passiva per crediti generati nel quadro di uno ed un solo preciso rapporto economico e contrattuale.

Da ciò deriva che il credito vantato dall'opposta a titolo di corrispettivo è oggi esigibile per il minore importo di € 98.178,80; il di più (€ 5.501,66) non può ad oggi essere riscosso perché per legge e per contratto è tuttora obbligo/facoltà di T₁ versarlo all'INPS quale condebitore solidale.

L'opponente poi lamenta che anche la parte di credito richiesta da A₁ a titolo di svincolo ritenute di garanzia (€ 19.202,60) non è esigibile, perché manca il collaudo da parte della stazione appaltante.



La tesi è fondata, perché l'art. 12 del contratto stabilisce che tali poste non sono liquidabili se non all'esito del collaudo definitivo delle opere; spettava all'opposta, che vanta il relativo diritto anche in via monitoria, di provare che il fatto che rende esigibile il credito azionato; la prova è mancata.

Né può valere alcuna considerazione circa l'esclusività del rito dell'accertamento del passivo: la determinazione finale del corrispettivo dell'appalto va eseguita a termini di contratto, e finché non interverrà il collaudo finale (con le successive eventuali impugnative) anche i pagamenti dei vari SAL si dovranno considerare provvisori.

Il decreto ingiuntivo va dunque revocato, ed accolta in parte la domanda subordinata dell'opposta intesa alla condanna di controparte del pagamento del dovuto, oltre accessori come stabilito dall'art. 8 del contratto a parziale deroga al D.Lgs. n° 231/02 (dalla messa in mora del 4.12.2012, con franchigia di 20 giorni, e al tasso pari all'Euribor ultimo giorno del mese di riferimento + 0,5%).

Le spese della fase monitoria sono travolte assieme al provvedimento revocato. Quelle della presente fase possono essere compensate fra le parti per 1/6, conformemente all'entità del credito vantato rivelatosi non dovuto. Per il resto seguono la prevalente soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- a) **accoglie** in parte l'opposizione;
- b) **revoca** il d.i. opposto n° 44/2013 ex Tolmezzo;
- c) **condanna** l'attrice a pagare a controparte la somma di € 98.178,80, oltre interessi con decorrenza e misura di cui in motivazione;
- d) **rigetta** per il resto ogni domanda della convenuta;
- e) **compensa** per 1/6 fra le parti le spese di questa fase della lite;
- f) **condanna** l'attrice a rifondere a controparte le residue spese della lite, che liquida in € 6.000 oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori come per legge se si tratta di veri costi non detraibili dalla parte vittoriosa;
- g) **dichiara** la provvisoria esecutività della sentenza *ex lege*.

Udine, 29/07/2014

Il Giudice
dott. Lorenzo Massarelli

